



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA AMMINISTRATIVA LEGALE
LAVORO SPORT

N. 211 del 20/12/2021

Reg. Gen. N. 1206 del 20/12/2021

OGGETTO:

"SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO A SELEZIONE DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO CAT. B3 GIURIDICA, TEMPO INDETERMINATO E PIENO - 36 ORE SETTIMANALI"

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 10/06/2021 è stata modificata la programmazione del personale per il triennio 2021–2023 con aggiornamento per l'anno 2021;

Dato atto che la deliberazione citata al precedente capoverso è stata modificata con deliberazione n. 173 del 02/12/2021, ma che quest'ultima non ha modificato l'assunzione di n. 1 "Operaio Professionale" Cat. B3 - tempo pieno ed indeterminato prevista nella precedente;

Dato atto che è quindi prevista l'assunzione di n. 1 "Operaio Professionale" Cat. B3 - tempo pieno ed indeterminato - per il quale si dispone di procedere alla comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e successivamente all'assunzione mediante chiamata pubblica tramite Centro per l'Impiego – Agenzia Piemonte Lavoro;

Richiamata la legge 56/2019 la quale all'articolo 3 comma 8 prevede che *"al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, (fino al 31 dicembre 2024)), le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."*

Visto l'art. 16 della legge n. 56/1987 secondo il quale i comuni effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

Verificato che sussistono i presupposti per procedere ad assunzioni di personale e precisamente:

Adempimento	Sanzioni e vincoli	Riferimenti	Verifica
Piano triennale dei fabbisogni del personale	Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni "non possono assumere nuovo personale" (art. 6, c. 6, D.Lgs. 165/2001) (1)	<input type="checkbox"/> art. 39, c. 1, L. 449/1997 <input type="checkbox"/> art. 91, D.Lgs. 267/2000 <input type="checkbox"/> art. 6, D.Lgs. 165/2001 <input type="checkbox"/> comma 557-quater, Lex 296/2006	D.G.C n. 79 del 10/06/2021
Comunicazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione	In assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.	art. 6-ter, c. 5, D.Lgs.165/2001	Eseguita in data 29/06/2021
Piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne	La mancata adozione del piano comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette (art. 48 citato).	<input type="checkbox"/> art. 48, D.Lgs. 198/2006	D.G.C n. 3 del 14/01/2021
Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del Piano della performance ----- NB: l'art. 169, comma 3- bis, TUEL, specifica che per gli Enti locali il piano della performance è unificato nel PEG.	La mancata adozione del Piano della performance comporta il divieto "di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati" (art. 10, c. 5, D.Lgs. 150/2009).	<input type="checkbox"/> art. 10, D.Lgs. 150/2009 <input type="checkbox"/> art. 169 c. 3-bis, D.Lgs. 267/2000	D.G.C n. 11 del 21/01/2021

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, <i>“non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”</i> (art. 33, c. 2, D.Lgs. 165/2001).	<input type="checkbox"/> art. 33, c. 1, D.Lgs. 165/2001 <input type="checkbox"/> Circolare Dipartimento Funzione pubblica 28 aprile 2014, n. 4	D.G.C n. 162 del 24/12/2020
Verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi	Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.	art. 34, c. 6, D.Lgs. 165/2001	si
Verifica dell'assenza di richieste la ricollocazione, in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, da parte di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del D.L. 95/2012 e dell'art. 3 del D.L. 101/2013.	In caso siano presenti richieste, occorre dare precedenza al soddisfacimento delle stesse.	art. 2, c. 13, D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di <i>“...eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie”</i>	Ns. Prot. N. 10623 del 11/06/2021 con risposta negativa dalla Regione Piemonte del 14/06/2021
Verifica dell'assenza di richieste di trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno.	In caso siano presenti richieste, occorre dare precedenza al soddisfacimento delle stesse (solo in caso di assunzioni a tempo pieno).	art. 3, c. 101, L. 244/2007	si

<p>Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'anno precedente (2)</p>	<p>La Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016, c. 475) dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza (quindi dal 2018).</p>	<p><input type="checkbox"/> art. 9, c. 1, L. 243/2012; <input type="checkbox"/> Circolare RGS 3.4.2017, n. 17.</p> <p>-----</p> <p>Deroga (c. 475, lett. e, L. 232/2016): possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre solo per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale. Deve essere rispettato il limite di spesa del comma 28, primo periodo, art. 9, D.L. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a tempo determinato e di collaborazione).</p>	<p>D.C.C n. 13 del 26/04/2021</p>
<p>Mancato invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali</p>	<p>Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.</p>	<p><input type="checkbox"/> art. 1, c. 723, lett. e), L. 208/2015 <input type="checkbox"/> Circolare RGS 10.2.2016, n. 5 <input type="checkbox"/> Corte Conti Puglia n. 111/2016</p>	<p>si</p>
<p>Mancato invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (dal 2018)</p>	<p>Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato.</p>	<p><input type="checkbox"/> art. 1, c. 470, L. 232/2016 <input type="checkbox"/> Circolare RGS 3.4.2017, n. 17</p>	<p>si</p>
<p>Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali</p>	<p>Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato (c. 476, L. 232/2016) (a partire dall'anno 2018).</p>	<p><input type="checkbox"/> art. 1. c. 475, L. 232/2016 <input type="checkbox"/> Circolare RGS 3.4.2017, n. 17</p>	<p>si</p>
<p>Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013</p>	<p>Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale</p>	<p><input type="checkbox"/> art. 1, c. 557 e ss., L. 296/2006; <input type="checkbox"/> art. 3, c. 5-bis, D.L. 90/2014 <input type="checkbox"/> Circolare RGS 17.2.2006 n. 9</p>	<p>si</p>

	a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (c. 557-ter, L. 296/2006).	<input type="checkbox"/> Circolare RGS 10.2.2016, n. 5 <input type="checkbox"/> Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014	
Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, L. 196/2009)	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). Va segnalato che tale disposizione, in prima applicazione, è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017/2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.	<input type="checkbox"/> art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/2016	si
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento.	<input type="checkbox"/> art. 9, c. 3-bis, D.L. 185/2008	si
L'art. 41, c. 2, D.L. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Detta disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015.			
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto - Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno - art. 243, c. 1, D.Lgs. 267/2000.			

Atteso però che, al fine di addivenire in maniera celere all'assunzione dell'operaio in oggetto si rende necessario utilizzare la procedura di cui all'art. 16 Legge 56/87 la quale prevede, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito formativo della scuola dell'obbligo, l'utilizzo della chiamata attraverso i centri per l'impiego;

Richiamata quindi la deliberazione di G.C n. 131 del 30/09/2021 ad oggetto "Modifica al regolamento comunale degli uffici e dei servizi" nella quale vengono modificati i requisiti di accesso per l'Operaio professionale (Area tecnica - Servizi alla Città) Cat. B3, eliminando il requisito ad oggetto "Qualifica triennale di operatore professionale (o Diploma professionale) nel settore elettrico o edile o termoidraulico, così

da consentire l'assunzione dell'operaio in oggetto tramite chiamata pubblica presso il Centro per l'Impiego di MONCALIERI;

Dato atto che i requisiti richiesti per l'assunzione di un "Operaio Professionale" Cat. B3, modificati dalla delibera di G.C citata nel precedente capoverso e contenuti all'interno dell'avviso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risultano pertanto essere i seguenti:

- Esperienza maturata per almeno due anni, con mansioni relative all'esercizio di attività di manutenzione edile o impianti ed apparecchiature elettriche o idriche, presso strutture pubbliche o private e svolte con rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
- Abilitazione professionale (patentino) per guida macchine operatrici E/O per manovratore piattaforme di lavoro mobili elevabili.
- Patente di guida B oppure superiori;
- Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);

Dato atto inoltre che i candidati dovranno:

- Avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- Essere cittadini italiani o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- Essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Essere cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- Possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Dato atto che è obbligatorio disporre del Green pass (certificazione verde, come da D.Lgs 21 settembre 2021, n. 127).

Richiamato il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 1 del 22/01/2015 che prevede al capo VII la regolamentazione delle assunzioni da effettuare tra gli iscritti alle liste del collocamento;

Ritenuto quindi di attivare la procedura di selezione per la copertura di un posto di "Operaio Professionale" Cat. B3 – Tempo Pieno ed indeterminato;

Ritenuto di inoltrare richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego di Moncalieri così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Bilancio 2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 in data 21/12/2020;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 13 del 30.01.2020;

Per le motivazioni espresse in premessa:

D E T E R M I N A

- di dare atto che i requisiti richiesti sono:
 - Esperienza maturata per almeno due anni, con mansioni relative all'esercizio di attività di manutenzione edile o impianti ed apparecchiature elettriche o idriche, presso strutture pubbliche o private e svolte con rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
 - Abilitazione professionale (patentino) per guida macchine operatrici E/O per manovratore piattaforme di lavoro mobili elevabili;
 - Patente di guida B oppure superiori;
 - Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
 - Età non inferiore ai 18 anni;
 - Cittadini italiani o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - Cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.
- di indire una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di "Operaio Professionale" Cat. B3;
- di procedere al reclutamento dell'unità di personale mediante ricorso a chiamata pubblica presso il Centro per l'Impiego di MONCALIERI;
- di approvare la richiesta di avviamento di lavoratori a selezione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto:
 - che i candidati saranno valutati secondo N. 1 prova pratica e n.1 colloquio attitudinale (materie ed oggetto da individuarsi ad opera della commissione esaminatrice);
 - che sussistono tutte le condizioni legittimanti il ricorso all'assunzione a tempo indeterminato, come illustrato in premessa;
 - che la spesa derivante dal presente atto è finanziata dai capitoli relativi al trattamento economico dei dipendenti, opportunamente stanziati nel Bilancio di Previsione 2021/2023;
 - di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;
 - di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Claudia Merlo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Firmato Digitalmente
MERLO CLAUDIA